

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 settembre 2013, n. 1002.

Repertorio degli standard di percorso formativo: inserimento standard di percorso formativo “Aggiornamento installatore e manutentore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili” e standard di percorso formativo “Certificatore energetico”.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Vincenzo Riommi;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2. di approvare l'inserimento nel Repertorio degli standard di percorso formativo del percorso per l'aggiornamento obbligatorio relativo a *Installatore e manutentore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili* (Allegato A) e dello standard di percorso formativo relativo al *Certificatore energetico* (Allegato B);

3. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* e nel canale web della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Riommi)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Repertorio degli standard di percorso formativo: inserimento standard di percorso formativo “Aggiornamento installatore e manutentore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili” e standard di percorso formativo “Certificatore energetico”.

La Direttiva regionale sul sistema degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, di cui alla DGR n. 51 del 18 gennaio 2010, ha istituito all'art. 1, comma 1, il Repertorio regionale dei profili professionali minimi e degli standard di competenza ed il Repertorio degli standard di percorso formativo intesi come l'insieme delle rappresentazioni formali del lavoro adottate dalla Regione per i propri atti di programmazione.

Nel contempo la Giunta regionale, con DGR n. 1241 del 24 gennaio 2011 ha approvato l'avviso pubblico “Catalogo unico regionale dell'offerta Formativa individuale” per consentirne l'integrazione e l'adeguamento all'evoluzione della normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare di quella regionale per quanto attiene al sistema degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione.

Il Catalogo Unico contiene l'offerta formativa regionale ad accesso individuale, destinata a soggetti occupati, disoccupati ed inoccupati, relativi ai progetti non direttamente finanziati. Per i corsi per i quali è richiesto, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 69 del 21 ottobre 1981, il riconoscimento da parte della Regione, il Catalogo costituisce l'unico riferimento per il rilascio delle attestazioni sugli apprendimenti previste dalla D.G.R. 51/2010.

Oggetto della presente deliberazione è l'approvazione e l'inserimento nel Repertorio degli standard di percorso formativo del percorso per l'aggiornamento obbligatorio dell'installatore e manutentore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili, il cui Profilo professionale e relativo standard di percorso formativo sono stati adottati con DGR n. 422 del 13 maggio 2013 e dello standard di percorso formativo relativo al Certificatore energetico.

La definizione del percorso formativo relativo all'aggiornamento obbligatorio dell'installatore e manutentore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili è resa obbligatoria dall'Accordo Stato-Regioni relativo allo standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (fer) - ai sensi D.Lgs. 28/2011 che prevede anche l'obbligatorietà dell'aggiornamento di chi ha conseguito la qualificazione.

In particolare “L’aggiornamento è obbligatorio, a norma del comma 1, lett. f dell’allegato 4 al D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Pertanto, coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 28/2011, sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni 3 anni, che decorrono quindi dal 1° agosto 2013. La durata minima dell’aggiornamento è pari a 16 ore e può essere realizzato anche attraverso modalità FAD, secondo le indicazioni di ciascuna Regione. La frequenza del corso è obbligatoria al 100 per cento ed al termine viene rilasciato un attestato di frequenza.”

La definizione del percorso formativo relativo al Certificatore energetico, richiesta al Servizio Istruzione, università e ricerca dal dirigente a. i. del Servizio Energia con nota n. 101589 del 24 luglio 2013, è prevista dal DPR n. 75 del 16 aprile 2013, che riconosce e disciplina i requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici e nell’Allegato 1 prevede contenuti e durata minima.

Entrambi gli Standard di percorso formativo sono stati concertati con le parti sociali ai sensi dell’art. 7 della DGR 51/2010.

Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato A

Standard di Percorso Formativo

“AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DELL’INSTALLATORE E MANUTENTORE DI TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA FONTI RINNOVABILI

qualificato al fine della abilitazione delle imprese ex D.Lgs 03.03.2011, n.28, art. 15, c. 2”

a norma del comma 1, lett. f dell’allegato 4 al D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28

- CANALE DI OFFERTA FORMATIVA: Adulti in azioni di adattabilità, occupabilità e capitale umano.
- DURATA MINIMA DEL PERCORSO AL NETTO DI STAGE/WORK EXPERIENCE: 16 ore
- ARTICOLAZIONE MINIMA DEL PERCORSO FORMATIVO: vedi tavola

<i>Segmenti/UFC e loro articolazione in moduli</i>	<i>Obiettivi formativi</i>	<i>Durata minima</i>	<i>Prescrizioni cogenti</i>
Segmento “Aggiornamento professionale”	Assolvere l’obbligo di aggiornamento triennale proprio di chi ha conseguito la qualificazione di cui all’art. 15, comma 1 del D.lgs. 28/2011	16	Non ammesso il riconoscimento di credito formativo. Ammesso il ricorso alla FaD nella misura massima del 100% della durata della parte teorica (8 ore), restando l’obbligo di esercitazione pratica.
• Modulo 1.1 Aggiornamento sulle tecnologie”	• Aggiornare le conoscenze sulle caratteristiche tecnologiche degli impianti FER	6	--
• Modulo 1.2 “Aggiornamento sui mercati e gli incentivi”	• Aggiornare le conoscenze sulle caratteristiche dei mercati e degli incentivi degli impianti FER	2	–
• Attività pratica	• Esercitazioni sulle tecnologie FER	8	Obbligo di esercitazione pratica.

ULTERIORI VINCOLI COGENTI DI PERCORSO

- Possono svolgere l’attività formativa di cui al presente standard esclusivamente gli enti accreditati dalla Regione Umbria per la macrotipologia “Formazione continua” in possesso dei requisiti di disponibilità, anche attraverso relazione strutturata e dimostrabile con soggetto terzo, di laboratorio attrezzato con adeguate risorse tecniche e fornito di componentistica, ai fini di montaggio, installazione, regolazione e misura, manutenzione e collaudo di impianti a biomasse per usi energetici. Va garantita una adeguata presenza di tecnologie da individuare tra le più attuali e diffuse, sistemi impiantistici completi e potenzialmente funzionanti che prevedano la possibilità di simulazione di verifiche, montaggi e manutenzioni dei singoli componenti, simulando anche eventuali guasti. I laboratori dovranno rispettare la vigente normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il possesso dei requisiti sopra richiamati è dichiarato in sede di presentazione della proposta formativa, corredato da tutti gli elementi utili alla verifica della loro consistenza e conformità. E’ facoltà della amministrazione competente l’esperimento di verifica ispettiva in loco.
- L’attività formativa in aula e laboratorio va svolta da formatori in possesso di una esperienza documentata, almeno quinquennale, nella progettazione e/o gestione e/o manutenzione di impianti a biomasse per usi energetici, integrata da una adeguata conoscenza della legislazione e della normativa nell’ambito della specifica tematica oggetto della docenza. Possono svolgere l’attività di formatore anche i tecnici che operano presso i produttori di tecnologie con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel settore.

ALLEGATO B

Standard di Percorso Formativo

Corso di formazione per la abilitazione di tecnici certificatori esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 75, art. 2, commi 4 e 5

- CANALE DI OFFERTA FORMATIVA: Adulti in azioni di adattabilità, occupabilità e capitale umano.
- DURATA MINIMA DEL PERCORSO AL NETTO DI STAGE/WORK EXPERIENCE: 64 ore
- ARTICOLAZIONE MINIMA DEL PERCORSO FORMATIVO: vedi tavola

<i>Segmenti/UFC e loro articolazione in moduli</i>	<i>Obiettivi formativi</i>	<i>Durata minima</i>	<i>Prescrizioni cogenti</i>
Segmento "Aggiornamento professionale"	Assolvere l'obbligo di aggiornamento triennale proprio di chi ha conseguito la qualificazione di cui all'art. 15, comma 1 del D.lgs. 28/2011	64	Non ammesso il riconoscimento di crediti formativi. Ammesso il ricorso alla FaD nella misura massima del 30% della durata del percorso.
• Modulo 1 "Norme, procedure e obblighi nel campo della certificazione energetica"	• Conoscere, comprendere e saper interpretare, in ragione delle caratteristiche dei contesti applicativi, i seguenti contenuti minimi: • La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici. • Le procedure di certificazione. • La normativa tecnica. • Obblighi e responsabilità del certificatore.	8	--
• Modulo 2 "Bilancio energetico e calcolo della prestazione energetica"	• Conoscere, comprendere e saper applicare ai vari contesti di certificazione energetica di edifici: • Il bilancio energetico del sistema edificio impianto; • Il calcolo della prestazione energetica degli edifici; • L'analisi di sensibilità per le principali variabili che ne influenzano la determinazione.	8	Obbligo di esercitazioni pratiche documentate.
• Modulo 3 "Analisi tecnico-economica degli investimenti"	• Conoscere, comprendere e saper applicare ai vari contesti di certificazione energetica di edifici i principi dell'analisi tecnico economica degli investimenti.	8	Obbligo di esercitazioni pratiche documentate, con particolare attenzione agli edifici esistenti.

Segmenti/UFC e loro articolazione in moduli	Obiettivi formativi	Durata minima	Prescrizioni cogenti
Modulo 4 “Prestazioni energetiche dell'involucro edilizio”	- Conoscere, comprendere e saper applicare ai vari contesti di certificazione energetica di edifici i seguenti contenuti minimi: - tipologie e prestazione energetiche dei componenti dell'involucro edilizio; - soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione dei nuovi edifici e per il miglioramento degli edifici esistenti.	8	-
Modulo 5 “Impianti termici tradizionali ed innovativi”	- Conoscere, comprendere e saper applicare ai vari contesti di certificazione energetica di edifici i seguenti contenuti minimi: - Impianti termici: fondamenti e prestazione energetiche delle tecnologie - tradizionali e innovative; - soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione dei nuovi impianti e per la ristrutturazione degli impianti esistenti.	4	-
Modulo 6 “FER – Fonti Energetiche Rinnovabili”	Conoscere, comprendere e saper applicare ai vari contesti di edifici le principali tecnologie relative alle FER - Fonti Energetiche Rinnovabili, anche attraverso la loro integrazione agli impianti esistenti.	12	-
Modulo 7 “Ventilazione degli edifici”	- Conoscere, comprendere e saper applicare ai vari contesti di certificazione energetica di edifici, i seguenti contenuti minimi: - Comfort abitativo. - La ventilazione naturale e meccanica controllata. - L'innovazione tecnologica per la gestione dell'edificio e degli impianti.	4	-

<i>Segmenti/UFC e loro articolazione in moduli</i>	<i>Obiettivi formativi</i>	<i>Durata minima</i>	<i>Prescrizioni cogenti</i>
Modulo 8 "Diagnosi energetica degli edifici"	Realizzazione di diagnosi energetica degli edifici attraverso esame di esempi applicativi ed svolgimento di esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa nazionale e predisposti dal CTI – Comitato Termotecnico Italiano.	12	Obbligo di esercitazioni pratiche documentate, attraverso impiego di strumenti informatici ad hoc.

ULTERIORI VINCOLI COGENTI DI PERCORSO

- Rilascio di attestato di frequenza semplice, a cura del soggetto attuatore, conforme alla normativa regionale applicabile, recante indicazione analitica di superamento di esame finale, recante dettaglio di composizione della commissione di esame, prove svolte ed esiti conseguiti dal candidato. Il candidato è ammissibile all'esame a fronte della frequenza di almeno il 90% delle ore in cui si articola il presente standard minimo di percorso formativo.
- Obbligo di conservazione, a fini di verifica, del verbale della commissione di esame, delle tracce di prova e degli esiti raggiunti dal candidato.
- Obbligo di trasmissione di copia dell'attestato di frequenza, incluso degli esiti dell'esame, alla Regione Umbria, nell'ambito del sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
- Accedono al corso di formazione, al fine della abilitazione professionale, i possessori di uno fra i seguenti titoli:
 - laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'Università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
 - laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
 - diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c);

- Accedono inoltre al corso di formazione, al fine della abilitazione professionale, i possessori di uno fra i seguenti titoli, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi:
 - laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35, LM-53, LM-69, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
 - laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
 - c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 'meccanica, mecatronica ed energia' articolazione 'energia', indirizzo C3 'elettronica ed elettrotecnica' articolazione 'elettrotecnica', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni;
 - d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 'costruzioni, ambiente e territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra;
 - e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 'agricola, agroalimentare e agroindustria' articolazione 'gestione dell'ambiente e del territorio', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.